

*Circolare n° 44*

*Roma, 26 Dicembre 2024*

- ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI
- ALLE IMPRESE ASSOCIATE

**OGGETTO: SCADENZA PAGAMENTI STIPENDI E COMPENSI DI DICEMBRE**

Secondo il c.d. “*principio di cassa allargato*”, a norma dell’art. 51 del Tuir, si considerano percepiti nell’anno d’imposta i compensi in denaro ed in natura corrisposti dai datori di lavoro entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono. Pertanto **entro domenica 12 gennaio 2025** dovranno essere pagati gli stipendi del mese di dicembre 2024, affinché, dal punto di vista fiscale, possano essere considerati percepiti dal lavoratore nell’anno 2024 e quindi ricompresi nella prossima Certificazione Unica.

Con l’occasione si ricorda che la Legge n. 205/2017 ha stabilito, a decorrere dal 1° luglio 2018, l’obbligo per i datori di lavoro o committenti di corrispondere ai lavoratori le retribuzioni od i compensi, e ogni anticipo di essi, esclusivamente con **modalità ‘tracciabili’**, attraverso:

- ✓ bonifico bancario sul c/c identificato dal codice IBAN del lavoratore;
- ✓ strumenti di pagamento elettronico (es. carta di credito prepagata intestata al lavoratore);
- ✓ pagamento in contanti presso uno sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- ✓ emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore oppure, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato. L’impedimento si intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni. Anche il pagamento delle retribuzioni con lo strumento del “vaglia postale” può rientrare in tale ambito.

*Cordiali saluti*

*La Segreteria*

*Circolare prodotta con la gentile collaborazione di CONFAL BERGAMO*